



**Oggetto: Rinnovo convenzione ad oggetto “Convenzione tra ASST nord Milano e ASST Brianza per l’attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii”, con l’ASST Nord Milano per l’esecuzione del monitoraggio dei gas anestetici e per attività di campionamento matrici solide e aeriformi in materia di igiene ambientale**

Ufficio Proponente:	<b>S.C. Affari Generali e Legali</b>
Istruttore della pratica:	<b>Federica Bettani</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Mattia Longoni</b>
Dirigente dell’Ufficio Proponente:	<b>Mattia Longoni</b>
<b>La delibera comporta impegno di spesa:</b>	<b>No</b>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	<b>INTEGRALE</b>

**Proposta N° 394 del 14-04-2025**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	<b>Silvia Trezzi</b>
---	----------------------

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	<b>Mattia Longoni</b>
--	-----------------------

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: Rinnovo convenzione ad oggetto “Convenzione tra ASST nord Milano e ASST Brianza per l’attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii”, con l’ASST Nord Milano per l’esecuzione del monitoraggio dei gas anestetici e per attività di campionamento matrici solide e aeriformi in materia di igiene ambientale**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali**

**RICHIAMATA** la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

**PREMESSO** che la Legge 241 del 7.08.1990 all'art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse;

**VISTO** l’art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

**PRECISATO** che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha chiarito che l’art. 15 della Legge 241 del 07.08.1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

**RICHIAMATA** la D.G.R. Regione Lombardia n. X/6359 del 20.03.2017 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML). Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”, come modificata dalla D.G.R. n. X/6472 del 10.04.2017, che nel regolamentare la rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) in Lombardia specifica, in particolare, che:

- le attività erogate dalle UOOML sono offerte e fruibili da una pluralità di soggetti, tra cui le aziende (soggetti giuridici) pubbliche e private;
- le UOOML possono esplicare attività a solvenza per terzi e divenire strutture capaci di sviluppare e realizzare volumi di ricavi a copertura dei costi sostenuti;



**DATO ATTO** che la ASST Brianza è individuata tra le strutture facenti parte della rete delle UOOML lombarde;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 809 del 29.09.2023 tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano veniva approvata una convenzione per le attività di medico competente autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e Igiene Ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., con scadenza al 30.04.2025;

**VISTA** la nota del prot. n. 3594 del 27.01.2025, agli atti, con cui l'ASST Nord Milano ha richiesto il rinnovo della convenzione con l'ASST della Brianza per lo svolgimento senza soluzione di continuità, delle attività di cui alla succitata convenzione;

**VISTA** altresì la Convenzione ad oggetto: *“Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano per attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.”* che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dall'01.05.2025 e con scadenza al 30.04.2027;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale, in data 19 febbraio 2025, agli atti, a rinnovare specifica convenzione per l'attività di cui trattasi, tenuto conto che i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Brianza possiedono le competenze e i requisiti per svolgere le attività previste tra gli adempimenti ex D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” – Capo I “protezione da agenti chimici”, Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e Capo III “protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto” e relativi allegati;

**CONSIDERATO** che le attività oggetto della convenzione rientrano fra gli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” – Capo I “protezione da agenti chimici”, Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e Capo III “protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto” e relativi allegati;

**DATO ATTO** che le attività oggetto della Convenzione verranno effettuate in orario di servizio a fronte di un rimborso complessivo forfettario annuo di € 21.850,00, che sarà annotato, alla ricezione, al conto n. 6210100002 - PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST/IRCCS RL (ex asl/ao);

**CONSIDERATO** che, come disciplinato all'art. 3 della Convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tale rimborso sarà suddiviso in quattro rate trimestrali posticipate;

**DATO ATTO** che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa ASST, in quanto gli stessi risultano interamente coperti dai ricavi derivanti dall'attività di che trattasi;

**VISTA** l'attestazione di regolarità economico-contabile;

**RITENUTO** pertanto opportuno rinnovare con l'ASST Nord Milano la Convenzione ad oggetto: *“Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano per attività di igiene ambientale*



*secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.” che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione e con scadenza al 30.04.2027, regolamentando tutte le prestazioni eseguite nelle more della sottoscrizione, secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;*

**VISTA** la proposta n. 394/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di rinnovare con l'ASST Nord Milano la Convenzione ad oggetto: *“Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano per attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.”* che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dall'01.05.2025 al 30.04.2027, regolamentando tutte le prestazioni eseguite nelle more della sottoscrizione, secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di dare atto che per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, effettuate in orario di servizio, all'ASST della Brianza sarà riconosciuto, da parte dell'ASST Nord Milano, un rimborso forfettario annuo di € 21.850,00 che sarà annotato, alla ricezione, al conto n. 6210100002 - PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST/IRCCS RL (ex asl/ao) del bilancio sanitario;
3. di suddividere tale rimborso in quattro rate trimestrali posticipate, come disciplinato all'art. 3 della Convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
5. di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale;
6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;



7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l'Avv. Mattia Longoni – Direttore S.C. Affari Generali e Legali e che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Federica Bettani, Collaboratore Amministrativo Prof.le, in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Convenzione 2025-  
2027\_definitiva.pdf

convenzione

dee66bc942a1cf458b152817085ba8366fd821e0920bfaa0d2955214d7b49382

Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE TRA ASST BRIANZA E ASST NORD MILANO PER L'ATTIVITA'  
DI IGIENE AMBIENTALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. n. 81/2008 e  
ss.mm.ii.**

**TRA**

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Brianza**, con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano, n. 10, codice fiscale e P.IVA 09314320962 (appresso denominata "ASST Brianza"), nella persona del Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, che con deliberazione n. 3 del 04 gennaio 2024 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia Longoni

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano**, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti n. 83, codice fiscale e P.IVA 09320420962 (appresso denominata "ASST Nord Milano"), in persona del dott. Tommaso Russo, Direttore Generale e Legale Rappresentante, in atto rappresentato dal Responsabile f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, avv. Anna Bricchi che, con deliberazione n. 87 del 26.01.2024 è stata delegata alla sottoscrizione della presente convenzione

**E**

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n.241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano fra gli adempimenti ex D.Lvo.

- 81/2008 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” – Capo I “protezione da agenti chimici”, Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e Capo III “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” e relativi allegati;
- la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6359 del 20.03.2017 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML). Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”, come modificata dalla D.G.R. n. X/6472 del 10.04.2017, nel regolamentare la rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) in Lombardia specifica, in particolare, che:
    - le attività erogate dalle UOOML sono offerte e fruibili da una pluralità di soggetti, tra cui le aziende (soggetti giuridici) pubbliche e private;
    - le UOOML possono esplicare attività a solvenza per terzi e divenire strutture capaci di sviluppare e realizzare volumi di ricavi a copertura dei costi sostenuti;
    - l’ASST Brianza è individuata tra le strutture facenti parte della rete delle UOOML lombarde;
  - tra l’ASST Nord Milano e l’ASST Brianza è stata sottoscritta una convenzione per l’attività di igiene ambientale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con scadenza 30/04/2025;
  - l’ASST Nord Milano ha chiesto il rinnovo all’ASST Brianza della convenzione in oggetto per il periodo 01/05/2025– 30/04/2027 che è stato accordato;
  - le Parti concordano che il bene giuridico primario protetto attraverso l’attività posta in essere è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell’ambiente di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - OGGETTO**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., le attività oggetto della presente convenzione rientrano fra gli adempimenti ex D.Lvo. 81/2008 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” – Capo I “protezione da agenti chimici”, Capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni” e Capo III “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” e relativi allegati.

### **ATTIVITA' DI LABORATORIO, TOSSICOLOGIA ED IGIENE OCCUPAZIONALE**

Le attività previste al presente capitolo rientrano tra gli adempimenti ex D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., segnatamente il Titolo IX “sostanze pericolose” e contemplano:

- il monitoraggio ambientale e biologico di gas anestetici presso i reparti dell’azienda in cui vi è l’utilizzo di queste sostanze;
- il monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro, che possano avere effetti dannosi sulla salute degli operatori (al bisogno);
- il campionamento dell’amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi.

La determinazione dei valori di esposizione, derivante dalle analisi di cui ai punti sopra citati, è indispensabile per la corretta valutazione di rischi, poiché da ciò deriva la definizione della sussistenza o meno di una situazione di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e la pianificazione delle misure migliorative conseguenti.

Le attività di campionamento ambientale dei gas anestetici, di sostanze chimiche e di amianto comportano rilievi di concentrazioni mediante strumenti di misura specifici mirati in funzione dell’analisi da compiere. Il personale che utilizza gli strumenti di rilievo deve essere capace ed esperto, al fine di evitare errori di lettura, di analisi e, quindi, di valutazione dei rischi. Successivamente i campioni raccolti devono essere analizzati presso laboratori specializzati, certificati dotati di strumentazione specifica e interpretati.

Di seguito si riporta lo specifico delle attività richieste sia per i monitoraggi che per i



campionamenti di cui ai punti precedenti, che dovranno essere effettuate su richiesta dell'ASST Nord Milano.

#### **Punto 1 - Monitoraggio gas anestetici**

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'esposizione ai gas anestetici degli operatori dei blocchi operatori, delle sale parto dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano, mediante:

- determinazioni ambientali personali con l'uso di campionatori passivi;
- campionamento biologico nelle sale operatorie e sale parto dei Presidi Ospedalieri dell'ASST Nord Milano.

#### **L'attività di monitoraggio ambientale e biologico comprende:**

- posizionamento di campionatori ambientali sugli operatori dei suddetti reparti e prelievo campioni biologici (urina);
- trasporto campioni al laboratorio convenzionato per determinazioni analitiche;
- acquisizione e valutazione esiti di laboratorio;
- stesura della relazione tecnica dell'indagine di esposizione gas anestetici contenente la verifica del rispetto dei livelli di esposizione definiti dalla vigente normativa;
- fornitura di attrezzature, personale qualificato e di materiali di consumo.

#### **Punto 2 - Monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche aerodisperse**

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'esposizione degli operatori dell'azienda ad eventuali sostanze chimiche pericolose che a seguito della attività svolta possano disperdersi nell'ambiente e che quindi possano essere potenziali fonti di pericolo per la salute.

L'attività consiste nel posizionamento di campionatori ambientali, nella raccolta dei campioni biologici necessari (urine), nella successiva analisi presso laboratorio specializzato e certificato e infine nella interpretazione dei campioni raccolti.

L'ASST Brianza dovrà provvedere alla fornitura di attrezzature, dei necessari materiali di consumo e del personale specializzato.

### **Punto 3 - Attività di campionamento di amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi**

L'attività si articola in attività di campionamento di matrici di amianto e fibre minerali ambientali solide (campioni di pavimenti o materiali sospetti di contenere amianto) e/o aerodisperse (es. amianto, polveri ecc.) e conferimento dei campioni a laboratori specialistici e certificati terzi per le successive quantificazioni analitiche.

Qualora il numero delle determinazioni richieste ed effettuate (punti 3.1, 3.2 e 3.3. che seguono) risultasse superiore a quello stimato in misura maggiore del 10% annua, le determinazioni eccedenti tale valore saranno effettuate a parte sulla scorta del Tariffario solvente della ASST Brianza.

#### **Punto 3.1 – Monitoraggio gas anestetici**

Per il monitoraggio gas anestetici, il numero di campionatori ambientali utilizzati e di analisi biologiche svolte è in funzione del numero di ambienti da monitorare (n. 10 sale operatorie, un blocco parto) del numero di operatori in quel momento presenti negli ambienti oggetto di valutazione e della periodicità di effettuazione. Si può preventivare in totale circa n. 35 campionatori ambientali/anno e n. 40 esami biologici/anno.

#### **Punto 3.2 – Monitoraggio ambientale e biologico delle sostanze chimiche aerodisperse**

La quantità di analisi ambientali e/o solo biologiche derivante dalla presunta esposizione a sostanze chimiche pericolose (quali ad esempio formaldeide, antiblastici, ...) non è quantificabile a priori e deriva dal continuo aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Si può preventivare in circa n. 100 campionamenti ambientali e n. 30 esami biologici.

#### **Punto 3.3 – Attività di campionamento di amianto e fibre minerali in matrici solide e/o aeriformi**

Per il monitoraggio amianto, il numero di campionatori ambientali utilizzati e di analisi su matrice solida svolte è in funzione del numero di ambienti da monitorare (aree dei Poliambulatori aziendali, centrale termica del PO di SSG), e della periodicità di effettuazione. Si può

preventivare in totale circa n. 15 campionatori ambientali/anno e n. 15 analisi massive/anno.

Poiché dalla fase di monitoraggio potrebbe nascere l'esigenza di approfondire i risultati ulteriori con analisi più specifiche o di ripetere con frequenza maggiore il campionamento, le quantità sopra riportate sono una stima e potranno essere necessariamente definite in modo dettagliato a consuntivo al termine dell'attività.

I corrispettivi economici, relativi a tali ulteriori prestazioni, e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del Tariffario solvente dell'ASST Brianza.

#### **Art. 2 – FATTURAZIONE**

L'ASST Brianza si impegna ad effettuare tutte le indagini di igiene ambientale che dovessero essere richieste, non effettuabili presso l'ASST Nord Milano, previa richiesta di quest'ultimo.

I corrispettivi economici, relativi a tali prestazioni e in ogni modo relativi a tutto quanto non espressamente indicato, saranno fatturati a parte sulla scorta del Tariffario solvente dell'ASST Brianza.

#### **Art. 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per le attività di analisi e attività di laboratorio di igiene industriale e ambientale, verrà corrisposta dall'ASST Nord Milano la somma complessiva forfettaria annua di **€ 21.850,00**.

Tale importo è comprensivo di tutte le attività previste dalla presente convenzione, nessuna esclusa, e rimane fisso per la durata della stessa.

Il corrispettivo convenuto annuo sarà liquidato in quattro rate trimestrali posticipate di **€ 5.462,50** con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture relative ad eventuali prestazioni extra, non comprese in quota indicata nella presente convenzione ed eseguite su richiesta del Medico Competente e del Responsabile Aziendale SPP, saranno ammesse al pagamento previa verifica da parte del Responsabile Aziendale competente per materia.

In caso di ritardo dei pagamenti, viene concordato dalle Parti che il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile.

#### **Art. 4 – DURATA**

La presente convenzione e le pattuizioni nella stessa contenute decorrono dal 1° maggio 2025 sino al 30 aprile 2027. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso mezzo posta certificata (PEC), almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla scadenza, le Parti verificheranno, concordemente, la permanenza, o meno, del reciproco interesse nel proseguire nella collaborazione per un uguale periodo di tempo. Non è previsto il tacito rinnovo.

#### **Art. 5 – ASSICURAZIONE**

L'ASST Nord Milano è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte, non residuando in capo all'ASST Brianza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Del pari, l'ASST Brianza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che le Parti hanno in corso polizze per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto delle stesse ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

#### **Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Nell'ambito della presente convenzione, l'ASST Brianza informa (Artt. 13 – 14 Regolamento EU 2016/679) che i dati personali dell'ASST Nord Milano saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST Brianza e trattati dal personale da quest'ultima nominati ed incaricati del trattamento, nonché a ciò formati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE. I dati personali dell'ASST Nord Milano saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione della presente convenzione e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per

motivi legati alla gestione della convenzione medesima; per questi dati l'ASST Nord Milano potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte dell'ASST Brianza la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali e sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione, e la cui Titolarità è dell'ASST Nord Milano. **Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'ASST Brianza a Responsabile esterno del trattamento dei dati.**

Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano e avendo cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea e informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
2. redigere il Registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;
4. trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione. Si ricorda, inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente accordo convenzionale.

**Art. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO E SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI  
E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
(PIAO)**

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono identificati i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori dell'ASST Brianza sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di Comportamento causerà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicate nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

**Art. 8 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.

26.04.1986 n. 131.

**Art. 9 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

ASST Brianza

giusta delega del Direttore Generale n. 3 del 04.01.2024

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Mattia Longoni

ASST Nord Milano

giusta delega del Direttore Generale deliberazione n. 87 del 26.02.2024

Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Anna Bricchi